

Prot. 30775  
Napoli, 1/12/2020

A TUTTI I FORNITORI

**Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA E TOSCANA ENERGIA GREEN:**

- **Adesione al “Gruppo IVA Italgas”**
- **Nuova partita IVA del Gruppo**
- **Codice Destinatario (Sistema di Interscambio)**

Con la presente Vi comunichiamo che, decorrenza **dal 1° gennaio 2021**, le società **Toscana Energia S.p.A.** (C.F. e P.I. 05608890488) e **Toscana Energia Green S.p.A.** (C.F. e P.I. 01187460504) entreranno a far parte del “Gruppo IVA Italgas”.

A seguito della costituzione del Gruppo IVA (di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2018), gli aderenti al Gruppo **perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA (**per il Gruppo IVA Italgas: Partita IVA 10538260968**) e una propria autonoma iscrizione al VIES. Il numero di Partita IVA di Gruppo – cui è associato ciascun partecipante - è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (comprese quindi le fatture attive e passive). Pertanto:

- tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle società del Gruppo IVA Italgas verso soggetti non aderenti al Gruppo IVA Italgas) si considerano, ai fini IVA, effettuate dal Gruppo IVA Italgas e quindi effettuate dalla **Partita IVA 10538260968**;
- tutte le operazioni passive (cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute dalle Società del Gruppo IVA Italgas da soggetti non aderenti al Gruppo IVA Italgas) si considerano, ai fini IVA, effettuate nei confronti del Gruppo IVA Italgas e quindi nei confronti della **Partita IVA 10538260968**.

L'individuazione della Società del Gruppo IVA Italgas (soggetto giuridico) che ha posto in essere l'operazione (attiva o passiva) avviene **mediante l'obbligatoria indicazione in fattura del Codice Fiscale della Società stessa, in aggiunta alla Partita IVA del Gruppo IVA Italgas**.

Pertanto, nelle fatture che andrete ad emettere a partire dal 1° gennaio 2021 nei confronti di Toscana Energia S.p.A. e/o di Toscana Energia Green S.p.A., andrà indicata **sia la Partita IVA del Gruppo IVA Italgas (10538260968), sia il Codice Fiscale della società** che ha realizzato l'operazione.

**Toscana Energia S.p.A.**

Sede Legale: Piazza E. Mattei, 3 - 50127 Firenze Tel. 055 43801 - Fax 055 216390  
Sede Amministrativa: Via A. Bellatalla, 1 – 56121 Pisa Tel. 050 848111 - Fax 050 9711258  
info@toscanaenergia.it - toscanaenergia@pec.it  
Cod.Fisc./P.IVA/ Registro Imprese di Firenze n. 05608890488 - R.E.A. 559993  
Capitale Sociale Euro 146.214.387 i.v.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A

In relazione alla predisposizione delle fatture in formato elettronico, secondo il tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate, tali dati (Partita IVA del Gruppo IVA Italgas e Codice fiscale della singola società a cui si riferisce la fattura) dovranno essere inseriti nei campi previsti da tale tracciato XML, nella sezione **<CessionarioCommittente>**, dove andranno altresì indicati i dati relativi all’anagrafica (denominazione, sede, ecc.) di tale singola società.

La mancata indicazione nella fattura elettronica (file XML) del **Codice Fiscale** della Società destinataria della fatturazione determinerà lo scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio (SdI), poiché è previsto uno specifico controllo in tal senso, qualora la Partita IVA indicata appartenga a un Gruppo IVA.

Con l’occasione si comunica che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021, il **“Codice Destinatario”** dell’intermediario incaricato per la ricezione dal SdI delle fatture elettroniche è il seguente: **MZO2A0U**, sia per Toscana Energia S.p.A. (invariato), sia per Toscana Energia Green S.p.A. (in sostituzione di 7HE8RN5 ).

Infine, si rimarca che l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72 del 1° agosto 2019) ha chiarito che “...nel caso in cui il Gruppo IVA riceva una fattura con errata indicazione della partita IVA, quand’anche si tratti della partita IVA ante adesione di una delle società del Gruppo, ai fini della sua registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione.”

La fattura ricevuta dal Gruppo IVA con indicazione della partita IVA del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita IVA di Gruppo, è infatti da considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997” (autofattura).

Vi invitiamo pertanto a non emettere più, dal 1° gennaio 2021, fatture indirizzate alle società in parola utilizzando la loro Partita IVA attuale, pena l’emissione da parte nostra di una “autofattura correttiva” che verrà inviata allo SdI.

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente comunicazione potrete contattare:

Donatella Pagni: [Donatella.Pagni@italgas.it](mailto:Donatella.Pagni@italgas.it)

Lucilla Mancini: [Lucilla.Mancini@italgas.it](mailto:Lucilla.Mancini@italgas.it)

Cordiali saluti.